

Istituzione di una nuova oasi di protezione e interessi dei proprietari dei terreni inclusi

Cons. Stato, Sez. VI 24 giugno 2024, n. 5550 - Simonetti, pres.; La Greca, est. - Ferrara ed a. (avv. D'Ambrosio) c. Regione Puglia (avv. Capobianco).

Caccia - Piano faunistico venatorio - Istituzione di una nuova oasi di protezione - Interessi dei proprietari dei terreni inclusi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Gli originari ricorrenti, dichiaratisi proprietari di terreni ricadenti sulla Riviera Sud del Comune di Manfredonia ed ubicati nel tratto che va dalla costa prospiciente il Golfo di Manfredonia e la strada provinciale 141 (in direzione di Zapponeta), per una estensione complessiva di circa 100 ettari, impugnavano, con il ricorso introduttivo di primo grado e i successivi motivi aggiunti, il Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023 approvato con deliberazione GR Puglia n. 1198 del 20 luglio 2021, la successiva rettifica e il regolamento di attuazione (deliberazione n. 1292 del 2 agosto 2021). Il tutto per la parte inerente alla istituzione di una nuova oasi di protezione denominata «*Oasi Lago Salso*», la quale avrebbe incluso i terreni per cui è causa.

2.- A sostegno della domanda caducatoria di prime cure i ricorrenti deducevano plurimi vizi di legittimità così compendiabili:

- sarebbe stato violato l'art. 10, comma 13, l. n. 157 del 1992 (recante «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*»), considerato che la deliberazione con cui era stata istituita l'Oasi (con determinazione del relativo perimetro, vincolato) non sarebbe stata notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, né sarebbe stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Manfredonia secondo quanto previsto da tale disposizione: i ricorrenti sostenevano che ove la deliberazione fosse stata notificata a tutti i proprietari dei terreni inclusi nella zona da vincolare, essi, nella prescritta percentuale (e primi tra tutti i medesimi ricorrenti), avrebbero potuto formulare l'opposizione ivi prevista e la zona vincolata non avrebbe potuto essere istituita;

- ai sensi della previsione dell'art 10, comma 3, l. n. 157 del 1992, secondo «*Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica [...]*», nonché a fronte della correlata disciplina regionale (art. 7, comma 3, l.r. Puglia n. 59 del 2017) secondo cui «*il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base regionale è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica [...]*», il contestato Piano faunistico venatorio regionale avrebbe ecceduto nella percentuale massima del 30% del territorio regionale a protezione della fauna selvatica (ciò che sarebbe provato da apposita perizia di parte datata 18 novembre 2020);

- i terreni di proprietà dei ricorrenti sarebbero risultati privi delle caratteristiche per essere ricompresi nel perimetro dell'Oasi;

- la Regione avrebbe imposto un vincolo con pesanti oneri economici e consistenti limitazioni all'utilizzo dei terreni di proprietà; ciò con particolare riferimento alle attività produttive agricole e allo sviluppo turistico della zona, dove sarebbero insediati – da oltre 50 anni – alcuni villaggi turistici;

- il nuovo Piano avrebbe determinato una evidente e significativa alterazione (nel senso di un ampliamento) delle dimensioni di vincolo rispetto alla perimetrazione del previgente Piano 2009-2014, prorogato per cinque volte, il quale mai ha – in tesi – ricompreso i terreni di proprietà dei ricorrenti.

2.- La Regione Puglia si opponeva all'accoglimento dell'avversaria domanda caducatoria.

3.- Con sentenza n. 587 del 2023, il T.a.r. per la Puglia, sez. I, dichiarava inammissibile il ricorso.

3.1.- Riteneva il T.a.r. che l'opposizione proposta ex art. 10, comma 14, della L. n. 157 del 1992 (secondo cui «*Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita*») era da dichiararsi inammissibile: ciò poiché essa risultava promossa da una serie proprietari di terreni ricadenti nell'Oasi, la cui superficie, pari a soli 110 ettari, non avrebbe raggiunto la percentuale del 40 per cento richiesta dalla legge. Alla luce di tale presupposto, era, dunque, da ravvisarsi il difetto di legittimazione dei ricorrenti in quanto privi di una posizione giuridica che potesse essere qualificata come «interesse legittimo oppositivo» e consentisse loro di radicare l'impugnazione proposta, la quale, quindi, secondo quanto evidenziato dal T.a.r., non poteva che essere dichiarata inammissibile.

3.2.- In relazione alle doglianze dei ricorrenti secondo cui il mancato raggiungimento della predetta soglia del 40 per cento sarebbe stato determinato dalla omessa notifica in forma individuale (censurata nel primo motivo), e sulla omessa

comunicazione di avvio del procedimento, il T.a.r. statuiva osservando che:

- la deliberazione in questione sarebbe stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della sezione «*Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali*» e sarebbe stata trasmessa ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio;
- la Regione Puglia, ai fini della notificazione della delibera istitutiva dell'oasi di protezione faunistica lago Salso, avrebbe osservato quanto previsto dal regolamento regionale n. 13 del 2015, che nel disciplinare la partecipazione al procedimento, all'art. 15, comma 6, prevedrebbe (così replicando la previsione ex art. 21-bis l. n. 241 del 1990) che «*Qualora, a causa dell'elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa, si provvede mediante forme di pubblicità idonee quali, fra le altre, gli avvisi pubblici, i comunicati stampa, l'inserimento nel sito web dell'Amministrazione...*»;
- dalla documentazione depositata in giudizio (allegati fotoplanimetrici e mappe catastali), sarebbe emerso che la notifica dei provvedimenti impugnati ad ogni destinatario sarebbe stata gravosa, se non impossibile;
- le forme pubblicitarie seguite dalla Regione, oltre che risultare conformi alla disciplina dettata dal citato regolamento regionale n. 13 del 4 giugno 2015, sarebbero state coerenti con la necessità di assicurare la massima possibilità di comunicazione, nel tentativo di rendere edotti il maggior numero possibile di proprietari e conduttori dei fondi interessati dalla istituzione della nuova Oasi;
- diversa da quella attuale sarebbe stata la disciplina anteriore (sulla cui applicazione cui si sarebbe espressa la sentenza Cons. Stato n. 6563 del 2011);
- il previgente art. 10, comma 5, l.r. Puglia n. 27 del 1998 dopo aver disciplinato l'obbligo di notifica ai proprietari o conduttori, stabiliva che «*Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990*», esattamente come oggi stabilito dall'art. 15, comma 6, del regolamento regionale n. 13 del 2015;
- la Regione avrebbe adeguatamente illustrato – sebbene non nella corretta sede procedimentale – i presupposti che la avevano indotta ad adottare il sistema di comunicazione previsto dalla sopra citata norma regionale;
- non sussisteva l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento alla luce di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, l. n. 241 del 1990.

3.3.- Il T.a.r. compensava le spese di giudizio tra le parti.

4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli originari ricorrenti i quali – ribadito che il piano impugnato includerebbe i terreni di loro proprietà – ne hanno chiesto la riforma.

5.- Un primo gruppo di doglianze attiene alle questioni in rito, ossia alla addotta sussistenza dei presupposti processuali e condizioni dell'azione, invece esclusi dal T.a.r.

5.1.- Sostengono gli appellanti che:

- la doglianza involgente la mancata notifica del piano a tutti i proprietari o conduttori dei fondi interessati avrebbe potuto, al più, condurre alla reiezione della stessa ma non, in tesi, alla declaratoria di difetto di legittimazione al ricorso, fermo restando che la norma regolamentare in punto di notifica del Piano medesimo, richiamata dal T.a.r. (Regolamento regionale n. 13 del 2015, art. 15), si rivelerebbe inconferente poiché riferita alla comunicazione di avvio del procedimento (mentre la disciplina nazionale prevedrebbe l'obbligo di notificazione individuale del piano); in altre parole, il difetto dei presupposti per la proposizione dell'opposizione ex art. 10, comma 14, l. n. 157 del 1992 non avrebbe potuto spiegare effetti sulla legittimazione ad impugnare, considerata (anche con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso) la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata dei proprietari;
 - la sentenza sarebbe contraddittoria allorché, da una parte, avrebbe escluso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e, dall'altra, avrebbe ritenuto applicabile l'art. 15, comma 6, del regolamento regionale (e, peraltro, richiamando pure una disposizione abrogata quale è l'art. 10, comma 5, l.r. Puglia n. 27 del 1998);
 - non sarebbe stata fornita da parte della Regione Puglia la prova che la deliberazione approvativa del perimetro delle zone da vincolare sia stata «*pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati*», a norma dell'art. 10, comma 13, l. n. 157 del 1992 (ferma restando la censurata omissione della notifica);
 - il Segretario generale del Comune di Manfredonia, con nota prot. n. 37761 datata 8 agosto 2023, avrebbe dichiarato che «*le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1198 e 2054 del 2021 non risultano trasmesse al protocollo di questo Comune. Conseguentemente, le stesse non sono state affisse all'Albo pretorio di questo Comune*»: ne conseguirebbe che ove pure si volessero ritenere applicabili le modalità stabilite dall'art. 15, comma 6, del regolamento regionale citato, le stesse non risulterebbero, comunque, soddisfatte;
 - i suddetti adempimenti della notificazione e della pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio avrebbero dovuto eseguirsi entrambi, perché aventi, in tesi, natura cumulativa e non alternativa; da tale momento, pertanto, sarebbe decorso il termine di sessanta giorni per presentare opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati: nel caso di specie, la Regione Puglia non avrebbe dato corso a nessuno dei predetti adempimenti (asseritamente) cumulativi previsti dall'art. 10, comma 13, l. n. 157 del 1992.
- 5.2.- Ancora, in punto di legittimazione e di interesse, gli appellanti evidenziano che i presupposti e condizioni per l'azione risulterebbero qui radicati (oltre che in riferimento al primo) anche in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso

introduttivo e motivi aggiunti di primo grado. Ciò sul rilievo che:

a) quanto al secondo motivo, lo stesso muoverebbe dall'interesse legittimo oppositivo, concreto ed attuale, che si staglierebbe rispetto ai vincoli faunistico-venatori imposti dall'istituzione della nuova Oasi di protezione lago Salso. Nel caso di specie, all'interesse degli «agricoltori» occorrerebbe aggiungere anche l'interesse degli operatori turistici (qui gli uni e gli altri dichiaratisi proprietari), atteso che l'area sarebbe, per espressa previsione dello strumento urbanistico vigente (approvato dalla stessa Regione appellata con delibera di G.R. n. 8/1998), destinata a «*nuclei turistici residenziali integrati ove sono consentite abitazioni di tipo turistico residenziale unifamiliari e plurifamiliari - servizi ed alberghi ed attrezzature complementari*» (zona omogenea «CR6 insula 44»);

b) quanto al terzo motivo, premesso che i provvedimenti impugnati spiegherebbero effetti limitativi della proprietà (stante i plurimi riferimenti a «vincoli» contenuti nella l. n. 157 del 1992), i terreni sottoposti al contestato vincolo faunistico-venatorio non avrebbero i requisiti minimi né le caratteristiche intrinseche naturali per essere inclusi in una oasi di protezione, e ciò poiché fortemente antropizzati e del tutto – in tesi di parte appellante – inidonei ad ospitare la fauna selvatica. Evidenziano gli appellanti che l'incremento delle specie selvatiche sarebbe, secondo la prospettazione di parte, suscettibile di arrecare un grave pregiudizio; parimenti, anche gli operatori turistici di attività insediate nell'area non potrebbero esercitare liberamente le attività di intrattenimento e ludico-sportive che notoriamente disturberebbero la fauna selvatica.

5.2.- Di qui la lamentata erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure.

6.- I motivi di appello involgenti il «merito» della vicenda contenziosa sono stati così articolati:

1) Violazione dell'art. 10, commi 13 e 14, l. n. 157 del 1992; violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; abnormità procedimentale. Sostengono gli appellanti che:

- l'omessa notificazione personale e la pubblicazione mediante affissione all'albo (del Comune di Manfredonia) della deliberazione approvativa del perimetro dell'Oasi ne avrebbe determinato la sua invalidità per le ragioni già esposte, e ciò in forza prescrizioni obbligatorie (art. 10, comma 13, l. n. 157/1992), espressione di competenza esclusiva dello Stato;

2) Violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 157 del 1992, e dell'art. 7, comma 3, l.r. Puglia n. 59 del 2017; violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto diversi profili. Premesso che l'art. 10, comma 3, l. n. 157 del 1992, dispone che «*Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica [...]*» e premesso, altresì, che analoga previsione sarebbe contenuta nell'art. 7, comma 3, l.r. Puglia n. 59 del 2017, gli appellanti hanno dedotto che:

- la Regione Puglia avrebbe incluso nel calcolo della superficie del territorio agro-silvo-pastorale terreni che avrebbero dovuto essere stralciati, perché si tratterebbe o di «aree antropizzate ovvero quelle inidonee alla sosta, riproduzione e rifugio della fauna selvatica» o di «*territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*» (inclusa la l. n. 394 del 1991 «Legge quadro sulle aree protette»);

- l'asserita) inclusione di terreni che, invece, avrebbero dovuto essere stralciati, avrebbe, di fatto, determinato l'illegittimo aumento della superficie destinata a tutela della fauna selvatica;

- tra i territori da stralciare dalla superficie amministrativa della Provincia di Foggia, ai fini del calcolo del territorio agro-silvo-pastorale, vi sarebbe stato, tra l'altro, il Parco nazionale del Gargano (istituito ai sensi della legge quadro n. 394 del 1991), con una superficie di ettari 121.118, la cui area sarebbe interdotta alla caccia a norma degli art. 11, comma 3, lett. a, l. n. 394 del 1991, e 40, lett. b, l.r. Puglia n. 59 del 2017;

3) Violazione di legge (art. 10, comma 8, lett. a), l. n. 157 del 1992; artt. 7 e 8 l.r. Puglia n. 59 del 2017; art. 3 l. n. 241 del 1990; art. 97 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili. Sostengono gli appellanti che:

- i provvedimenti impugnati non avrebbero adeguatamente motivato circa i presupposti per l'istituzione della nuova oasi lago Salso considerato che i terreni di cui trattasi sarebbero privi dei relativi presupposti e che nelle precedenti edizioni del piano non sarebbero risultati inclusi;

- l'intervenuto stralcio di alcuni villaggi turistici dal perimetro dell'oasi non renderebbe le aree limitrofe idonee ad ospitare la fauna selvatica;

- sarebbe stata inammissibile la produzione documentale della Regione (cartografie volte a evidenziare che l'area ricadrebbe in un sito SIC/ZPS Natura 2000 e in apposito contesto paesaggistico), la quale, in tesi, avrebbe dato luogo ad una eterointegrazione dei provvedimenti impugnati;

- la verifica dei presupposti e condizioni idonee avrebbe dovuto essere preceduta, comunque, da sopralluoghi, con appositi accertamenti in fatto (in tal senso sarebbe mancata una ricognizione delle diverse specie animali che la Regione avrebbe inteso tutelare);

- quanto al richiamo della tutela paesaggistica, essa sarebbe priva di utilità stante la destinazione dei terreni a strutture turistico ricettive, residenziale e agricola;

- la deliberazione sarebbe illogica poiché da una parte individuerrebbe espressamente «*le categorie di territorio "non idonee" alla fauna selvatica" e che devono essere stralciate dal calcolo del territorio agro-silvo-pastorale*»; per altro verso, dette aree sarebbero state poi inserite nella contestata oasi di protezione lago Salso e, dunque, computate nella

superficie vincolata;

- non sussisterebbero i requisiti e le caratteristiche intrinseche naturali affinché i terreni degli appellanti possano essere inclusi in una oasi di protezione destinata «alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica»;
- l'Amministrazione avrebbe dovuto congruamente motivare in ordine ai sopravvenuti cambiamenti naturalistici ed ambientali che avrebbero indotto la stessa ad istituire la nuova oasi di protezione Lago Salso su terreni che mai prima erano stati inseriti nei previgenti Piani e che risulterebbero inadatti ad ospitare la fauna selvatica (in presenza, secondo quanto esposto, di una forte antropizzazione).

7.- Si è costituita in giudizio la Regione Puglia la quale ha revocato in dubbio la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire degli appellanti (e, conseguentemente l'ammissibilità delle avversarie domande) sul rilievo che le lesioni denunciate sarebbero espressione di un mero «rischio» di eventi (limitazioni della proprietà e della libera iniziativa economica), non attuali, né dimostrati, e, in ogni caso non meritevoli di tutela in quanto correlati a esigenze personali di natura recessiva rispetto all'interesse generale quale sarebbe quello di preservare la specie faunistica.

8.1.- In prossimità dell'udienza gli appellanti hanno depositato memoria volta a ribadire le proprie tesi difensive. Hanno evidenziato, in rito, che la prova della presenza di un pregiudizio concreto e attuale (discendente dai vincoli) sarebbe offerta dalla nota n. 44621 del 25 settembre 2023 con la quale il Comune di Manfredonia ha reso parere negativo sul progetto di lottizzazione presentato da uno degli appellanti, e ciò proprio in ragione dell'intervenuta adozione del piano faunistico venatorio di cui trattasi (parere che in vigenza del precedente piano sarebbe stato, invece, reso in senso favorevole).

8.2.- La Regione Puglia ha replicato con ulteriore memoria.

9.- Con ordinanza n. 4932 del 2023, all'esito del giudizio cautelare (art. 98 c.p.a.) è stata fissata l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

10.- All'udienza del 16 maggio 2024, presenti i procuratori delle parti, dopo la rituale discussione, l'appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

11.- La sentenza di prime cure deve essere riformata nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'assenza dei presupposti – sostanziali – di proposizione dell'opposizione prevista dall'art. 10, comma 14, l. n. 157 del 1992. Va ricordato che il T.a.r. ha accertato l'inammissibilità della predetta «opposizione» poiché promossa da una serie di soggetti, proprietari di terreni ricadenti nell'oasi, la cui superficie, pari a 110 ettari, non ha raggiunto la percentuale del 40% richiesta dalla legge; ciò da cui sarebbe derivato il «difetto di legittimazione dei ricorrenti in quanto privi di una posizione giuridica che possa essere qualificata come "interesse legittimo oppositivo».

11.1.- Va, sul punto, ribadito quanto evidenziato da questo Consiglio di Stato in sede cautelare, ossia che al cospetto di un piano faunistico venatorio si staglia una posizione legittimante e – *«astrattamente»* – di interesse dei proprietari e conduttori dei fondi incisi dallo stesso, con facoltà di impugnazione al di là delle vicende procedurali legate alla 'opposizione' di cui si è detto. Una diversa lettura condurrebbe, nel caso di specie, a postulare la presenza di una sorta di (non prevista) giurisdizione condizionata (alla rituale opposizione in sede amministrativa), e comunque renderebbe lo strumento dell'opposizione medesima più che una tutela anticipata e 'ulteriore' (quantunque in forma collettiva) quale sembra essere quella configurata dal legislatore, un rimedio idoneo a determinare l'opposto effetto, indiretto, di limitare la tutela giurisdizionale nei confronti di soggetti incisi dall'attività provvedimentale.

11.2.- Ora, nel processo civile, l'istituto della *«legittimazione ad agire»* si iscrive nella cornice del diritto all'azione; essa *«serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio»* (Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 2016); essa *«consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso»* (Cass. civ., sez. III, n. 25652 del 2007).

11.3.- Il rinvio esterno al codice di procedura civile, operato dall'art. 39 c.p.a., conferma il rilievo della categoria dei presupposti processuali e condizioni dell'azione anche nel processo amministrativo.

L'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (da ultimo, sentenza n. 22 del 2021) ha sottolineato come *«[...] nella riflessione dottrinale sulle condizioni dell'azione l'autonomia della nozione dell'interesse al ricorso, rispetto a quella della legittimazione, è un dato oramai acquisito, nonostante i dubbi di carattere teorico sollevati in passato (quando l'interesse ad agire era stato definito persino come "la quinta ruota del carro" o considerato, nel processo amministrativo, "ridondante"). Il suo fondamento è rinvenuto, come noto, nell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., ed è caratterizzato dalla "prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato" (v. Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8)».*

La dottrina ha evidenziato come nella migrazione del concetto di legittimazione dal processo civile al processo amministrativo, la *«condizione di ammissibilità dell'azione giurisdizionale [...] si carica di significati ulteriori, deviando dalla mera affermazione astratta della titolarità della situazione sostanziale per giungere ad una stretta identificazione con l'effettiva titolarità della situazione giuridica nel concreto esistente in capo al soggetto attore»*, della quale il ricorrente deve essere e non semplicemente affermare di essere titolare, salve le eccezioni dettate dalle forme di

«legittimazione speciale».

11.4.- Nel caso di specie la (dichiarata) qualità di proprietari dei ricorrenti rendeva gli stessi titolari di una posizione sostanziale differenziata che li abilitava all'esercizio dell'azione e ciò al di là della ulteriore forma, amministrativa, di tutela apprestata dall'ordinamento i cui presupposti erano (e sono), come si è detto, idonei a determinare una dequotazione del diritto d'azione.

12.- In tal senso va disattesa la posizione della parte pubblica la quale anche nel presente grado d'appello non ha mancato di invocare il difetto di legittimazione della parte privata e, per questa parte, pur dovendosi dichiarare, come si vedrà il ricorso di primo grado inammissibile sotto altro profilo (carenza originaria di interesse), la sentenza va riformata.

13.- Le doglianze degli appellanti circa l'omessa notificazione individuale del piano a tutti i proprietari sono destituite di giuridica fondatezza.

13.1.- A differenza delle altre doglianze veicolate con il ricorso (e motivi aggiunti) di primo grado – per le quali, come si vedrà, non è dimostrata la sussistenza di un interesse alla decisione quanto al pregiudizio discendente dall'adozione del piano – quanto al motivo involgente l'assolvimento o meno degli obblighi di notifica del piano (il cui rispetto avrebbe consentito astrattamente la proposizione dell'opposizione e la rimozione del piano), la carenza di interesse non è certa: ciò in considerazione che, sul versante del parallelo assetto procedimentale, tra i presupposti per la proposizione dell'opposizione amministrativa ex art. 10, comma 14, l. n. 157 del 1992, non figura espressamente – sebbene detta opposizione debba essere «motivata» – la sussistenza di un pregiudizio subito dai proprietari.

13.2.- Ciò precisato, le modalità attraverso le quali il piano è stato reso conoscibile, segnalate dalla Regione Puglia in seno alla memoria depositata in sede cautelare, denotano l'eshaustività delle attività di pubblicità legale le quali, oltre a rivelarsi del tutto in linea con l'art. 21-bis l. n. 241 del 1990, si rendevano del tutto necessarie alla luce dell'elevato numero di destinatari. Sul punto va, peraltro, detto che le modalità di notificazione previste dalla l. n. 157 del 1992 non possono essere, ormai, lette in modo disgiunto sia dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (*id est*: art. 21-bis l. n. 241 del 1990, cit.), sia con gli obblighi di pubblicazione telematica, sia con la disciplina regionale di settore. In tal senso, peraltro, si rivela quantomeno inappropriato l'attribuire al T.a.r. il richiamo di una norma abrogata, risultando abbastanza evidente come quel richiamo fosse finalizzato alla (puntuale) ricostruzione di sistema (avendo la richiamata precedente disciplina previsto forme di semplificazione delle notificazioni).

13.3.- La circostanza – evidenziata in memoria dalla Regione – che il Comune di Manfredonia abbia proposto opposizione alla deliberazione costituisce, del resto, dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto.

13.4.- Per questa parte, dunque, l'appello va rigettato con conseguente reiezione delle corrispondenti doglianze del ricorso di primo grado.

14.- Le ulteriori censure veicolate in primo grado e ribadite in sede d'appello, come anticipato, non risultano suffragate da idoneo interesse.

14.1.- «Il codice del processo amministrativo fa più volte riferimento, direttamente o indirettamente, all'interesse a ricorrere: all'art. 35, primo comma, lett. b) e c), all'art. 34, comma 3, all'art. 13, comma 4-bis e, in modo più sfumato, all'art. 31, primo comma, sembrando confermare, con l'accentuazione della dimensione sostanziale dell'interesse legittimo e l'arricchimento delle tecniche di tutela, la necessità di una verifica delle condizioni dell'azione (più) rigorosa» (Cons. Stato, Ad, plen., n. 22 del 2021, cit.).

14.2.- Ora, l'art. 8, comma 3, della l.r. Puglia n. 59 del 2017 stabilisce che «Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica»: tale previsione ex se considerata, in mancanza della prova di un pregiudizio concreto ed effettivo discendente da specifiche previsioni di piano, non può radicare l'interesse ad ottenere una provincia caducatoria del provvedimento adottato dalla Regione.

Nel caso di specie è del tutto incontestato che il piano di cui trattasi non presenti vincoli di inedificabilità o fonte di altro specifico pregiudizio alla proprietà in presenza dei quali poter radicare una potenziale utilità della domanda caducatoria. Sul punto deve convenirsi con quanto eccepito ed evidenziato dalla Regione circa la presenza, nel caso di specie, di un mero rischio e non di un pregiudizio concreto e attuale.

14.3.- Lo stesso parere negativo del Dirigente del settore urbanistica del Comune di Manfredonia circa il progetto di piano di lottizzazione non vale a dimostrare il pregiudizio allegato, considerato che, peraltro, esso mostra un contenuto del tutto generico e non specifica le disposizioni di piano di riferimento ritenute ostative all'esercizio dell'attività di pianificazione (urbanistica) attuativa cui fa riferimento.

Detto parere, peraltro, è stato reso ai sensi dell'art. 38 del regolamento edilizio del Comune di Manfredonia il quale lo prevede sul progetto di massima del piano di lottizzazione (sebbene non depositato in giudizio, detto regolamento è rinvenibile sul sito internet ufficiale del Comune ed è soggetto al principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c.: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 12868 del 2005).

A ciò va aggiunto che, in ogni caso, un apprezzamento dell'incidenza del piano faunistico, ove effettivamente vi fosse, su specifiche iniziative edilizie o di altro genere, non potrebbe che essere vagliato in sede di esame del progetto ad opera del competente organo comunale (che non è il dirigente) e conseguente (eventuale) sua impugnazione.

15.- I motivi di ricorso fin qui veicolati con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti di primo grado andavano, dunque, dichiarati inammissibili non già per difetto di legittimazione ma per difetto originario di interesse.

16.- Conclusivamente, l'appello va accolto quanto al dichiarato difetto di legittimazione degli originari ricorrenti; per il resto, va in parte rigettato e in altra parte dichiarato inammissibile, con correlata declaratoria di inammissibilità, nelle parti corrispondenti, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti di primo grado per carenza originaria di interesse.

17.- Il complessivo assetto della vicenda procedimentale e contenziosa consente la compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così statuisce:

- accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimazione attiva degli originari ricorrenti;

- per il resto, in parte rigetta ed in altra parte dichiara inammissibile l'appello, per essere inammissibili, per carenza originaria di interesse, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado, nei termini di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

(Omissis)